



Proroga adeguamento antincendio
ospedali e strutture sanitarie
L. conv DL 107/2026 PNRR

Proroga adeguamento antincendio ospedali e strutture sanitarie

L. conv DL 107/2026

Note

Certifico Srl - IT

ID 26792 | 20.08.2026

Pubblicata in GU n.192 del 20 Agosto 2026, la [Legge 7 agosto 2026, n. 152](#) Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107](#), recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. A seguire il testo dell'Art. 13-octies d'interesse.

Art. 13-octies. (Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015)

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal [decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, **sono prorogati di un anno**, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del citato [decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015](#) presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), **entro il 31 dicembre 2026»**

Update 15.08.2026

Confermata dal Senato con Art. 13-octies ([DDL 2001 approvato definitivamente](#) il 5 agosto 2026 - Legge attesa in GU), la proroga di un anno dell'adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal [decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015](#).

Art. 13-octies. (Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015)

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal [decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, **sono prorogati di un anno**, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2,

comma 1, lettere a), b) e c);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del citato [decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015](#) presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), **entro il 31 dicembre 2026**»

Update 30.07.2026

Atto Camera 2987

"Conversione in legge del [decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107](#), recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti"

In approvazione alla Camera, emendamento che introduce l'Art. 13-sexies al [Decreto-Legge 26 giugno 2026 n. 107](#): (segue passaggio Senato)

Articolo 13-sexies. (Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015)

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal [decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, **sono prorogati di un anno**, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del [decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015](#) **presentano entro il 31 dicembre 2026** al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b).

Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

Art. 5. Disposizioni finali

1. È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al [decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002](#) sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del [decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002](#).
2. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera b).

Vedasi



Fonti[Legge 7 agosto 2026 n. 152](#)[Decreto-Legge 26 giugno 2026 n. 107](#)[Prevenzione incendi ospedali | Scadenze adeguamento](#)[Decreto 19 marzo 2015: regola tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie](#)**Collegati**[Legge 7 agosto 2026 n. 152](#)[Decreto-Legge 26 giugno 2026 n. 107](#)[Prevenzione incendi ospedali | Scadenze adeguamento](#)[Decreto 19 marzo 2015: regola tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie](#)**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto
2.0	20.08.2026	Legge 7 agosto 2026 n. 152
1.0	15.08.2026	<u>DDL 2001</u>
0.0	30.07.2026	---

Note Documento e legali[certifico.com](https://www.certifico.com)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2026

©Copia autorizzata Abbonati

ID 26793 | 20.08.2026

Permalink: <https://www.certifico.com/id/26793>[Policy](#)